

Verbale n. **154**

Seduta antimeridiana del 26 febbraio 2026

Presidenza del Presidente **Bordin**

Verbalizza Paolo LENARDI, segue Sandro BURLONE.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 10.16

Il PRESIDENTE dichiara aperta la 154ª seduta del Consiglio regionale.

Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il consigliere Lirutti.
(Il congedo è concesso)

Il PRESIDENTE rivolge un saluto, a nome del Consiglio, agli alunni delle classi seconde dell'Istituto I.S.I.S. "Sandro Pertini" di Monfalcone, accompagnati dai loro insegnanti, presenti in tribuna per assistere ai lavori dell'Aula.

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 1 dell'ordine del giorno** che prevede:

Discussione sul disegno di legge

"Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica e altre disposizioni di settore" **(73)**

(Relatori di maggioranza: **CALLIGARIS, COSTANZA, DI BERT, CABIBBO**)

(Relatore di minoranza: **RUSSO**)

Il PRESIDENTE comunica i tempi a disposizione dei Relatori e dei singoli Gruppi politici.

I Relatori di maggioranza CALLIGARIS, COSTANZA, DI BERT e CABIBBO e il Relatore di minoranza RUSSO illustrano le proprie rispettive relazioni scritte.

In sede di discussione generale, intervengono, nell'ordine, i consiglieri CAPOZZI, CARLI, FASIOLO, POZZO, HONSELL, CELOTTI, MORETUZZO, PELLEGRINO, CONFICONI, MORETTI e MARTINES.

L'assessore ROBERTI, nel replicare agli interventi precedenti, oltre ad evidenziare e motivare l'importanza delle disposizioni contenute nel provvedimento per il settore delle autonomie locali, si sofferma pure sulle problematiche legate al rinnovo contrattuale per i dipendenti del comparto unico e sulla novità riguardanti i buoni pasto.

In sede di replica, prendono la parola il Relatore di minoranza RUSSO ed i soli Relatori di maggioranza DI BERT e CALLIGARIS.

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che si passa ora all'esame dell'articolato.

All'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (1.1)

La tabella A riferita all'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

TABELLA A riferita all'articolo 1

<i>Importi da assegnare ai comuni colpiti dagli eventi meteorologici di novembre 2025</i>	
COMUNI	IMPORTO
COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI	50.000,00
COMUNE DI BAGNARIA ARSA	20.000,00
COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI	50.000,00
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	50.000,00
COMUNE DI CHIOPRIS VISCONI	50.000,00
COMUNE DI CORMONS	300.000,00
COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO	50.000,00
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO	50.000,00
COMUNE DI DRENCHIA	50.000,00
COMUNE DI GONARS	20.000,00
COMUNE DI MANZANO	50.000,00
COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI	50.000,00
COMUNE DI MEDEA	50.000,00
COMUNE DI MORARO	50.000,00
COMUNE DI GRIMACCO	50.000,00
COMUNE DI PALMANOVA	50.000,00
COMUNE DI PORPETTO	20.000,00
COMUNE DI PRECENICCO	50.000,00
COMUNE DI PREPOTTO	50.000,00
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR	20.000,00
COMUNE DI ROMANS D'ISONZO	300.000,00
COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO	50.000,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	20.000,00
COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE	50.000,00
COMUNE DI SAN LEONARDO	50.000,00
COMUNE DI SAN VITO AL TORRE	50.000,00
COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA	50.000,00
COMUNE DI SAVOGNA	20.000,00
COMUNE DI STREGNA	50.000,00
COMUNE DI TORVISCOSA	20.000,00
COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE	50.000,00
COMUNE DI VISCO	50.000,00
TOTALE	1.890.000,00

Nota: L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Si prevede un aumento del fondo dei ristori per i Comuni di Cormons e Romans d'Isonzo, che prevede un maggior stanziamento di 200mila euro ciascuno, in forza dei maggiori danni subiti dall'alluvione del novembre 2025.

L'aumento della spesa è normato con emendamento all'art. 18 (Disposizioni finanziarie).

FASIOLO, MORETTI, RUSSO, CARLI, MENTIL, CELOTTI, COSOLINI, PISANI, MARTINES, POZZO
Emendamento modificativo (1.2)

"Art. 1

Let. A. Alla Tabella A riferita all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche: <<Le parole <<100.000,00>> sono sostituite dalle parole <<200.000,00>>>>.

Art.18

Let. B. Al comma 1 dell'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

<<La parola <<1.490.000,00>> è sostituita dalla parola <<1.690.000,00>>>>.”

Copertura:

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

2026: - 200.000,00 | 2027: - 2028: -|

CAPITOLO 970515 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI
DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
- 200.000,00 euro per l'anno 2026

La consigliera PELLEGRINO illustra l'emendamento 1.1.

La consigliera FASIOLO illustra l'emendamento 1.2.

In sede di dibattito interviene il consigliere HONSELL.

A questo punto, il PRESIDENTE sospende la seduta per permettere agli Uffici di approfondire l'ammissibilità di alcuni emendamenti.

La seduta è sospesa alle ore 12.40.

La seduta riprende alle ore 12.55.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, dà immediatamente la parola al consigliere MORETTI, il quale svolge un intervento sull'articolo 1 nel suo complesso.

Prendono la parola, quindi, in sede di espressione dei pareri, il Relatore di minoranza RUSSO (favorevole ad entrambi gli emendamenti), i Relatori di maggioranza CABIBBO, DI BERT, COSTANZA e CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (i quali, tutti, si dicono contrari ad entrambi gli emendamenti).

Gli emendamenti 1.1 e 1.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 1, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

È stato presentato l'emendamento 1 bis.1, istitutivo dell'articolo 1 bis:

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (1 bis.1)

“Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

<<Art. 1 bis

(Istituzione di un fondo straordinario per i lavoratori colpiti dagli eventi meteorologici di novembre 2025)

1. Al fine di sostenere i lavoratori dei territori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia colpiti dagli eventi alluvionali nelle province di Gorizia e Udine, è istituito un fondo regionale destinato al rimborso dei costi sostenuti dai datori di lavoro pubblici, non di competenza statale, e privati per la concessione di permessi straordinari retribuiti ai lavoratori interessati da tali eventi calamitosi.
2. Possono accedere ai rimborsi a carico del fondo di cui al comma 21 bis i datori di lavoro, pubblici e privati, che abbiano concesso ai propri dipendenti permessi straordinari retribuiti in conseguenza dei predetti eventi alluvionali, alle seguenti condizioni:
 - a) il lavoratore per il quale è stato concesso il permesso risiede in uno dei Comuni delle province di Gorizia e Udine colpiti dalla calamità;
 - b) il medesimo lavoratore è stato impossibilitato a raggiungere il luogo di lavoro ovvero si è dovuto assentare dallo stesso per provvedere alla gestione dell'emergenza conseguente ai citati eventi alluvionali.
3. I permessi straordinari retribuiti di cui al comma 3 possono essere riconosciuti, per ciascun lavoratore avente diritto, fino a un massimo complessivo di trenta giorni, fruibili anche in maniera non continuativa, ed esclusivamente entro il 31 dicembre 2026.
4. Il rimborso a favore dei datori di lavoro è concesso nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 21 bis ed è pari all'importo della retribuzione corrisposta per le giornate di permesso retribuito fruito, ivi inclusi i relativi oneri contributivi a carico del datore di lavoro.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo e di erogazione dei rimborsi, incluse le procedure per la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro interessati e per la verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 21 ter.
6. Per le finalità di cui al comma 12 bis, è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro a valere per l'annualità 2026 sulla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, Programma 3 – Altri Fondi, Titolo 1 – Spese correnti>>"

COPERTURA

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 – NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 2011 ART.49

| 2026: - 1.000.000 | 2027: - | 2028: - |

Nota: Il presente emendamento introduce, nell'ambito della legge di stabilità regionale 2026, l'istituzione di un fondo straordinario di 1 milione di euro finalizzato al rimborso per i lavoratori residenti nei territori delle province di Gorizia e Udine colpiti dagli eventi alluvionali. Si prevede di concedere ai datori di lavoro pubblici, a esclusione di quelli statali, e privati rimborsi per la concessione di permessi retribuiti.

La misura si rende necessaria per garantire un adeguato sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori che, a seguito della calamità, risultano impossibilitati a recarsi sul luogo di lavoro o comunque chiamati a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza, ivi compresa la messa in sicurezza delle proprie abitazioni e l'assistenza ai familiari.

L'intervento, di natura temporanea ed emergenziale, si applica per un massimo di 30 giorni di permessi retribuiti per ciascun lavoratore entro il 31 dicembre 2026. Esso assume, in via regionale, un'impostazione analoga a quella adottata a livello statale per l'alluvione in Emilia-Romagna nel 2023, favorendo la salvaguardia del reddito e della continuità occupazionale nelle comunità colpite.

La consigliera PELLEGRINO illustra tale emendamento.

Poiché non vi sono interventi nel dibattito, prendono la parola in sede di espressione dei pareri, il Relatore di minoranza RUSSO (favorevole all'emendamento), i Relatori di maggioranza CABIBBO, DI

BERT, COSTANZA e CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (i quali, tutti, si dicono contrari a tale emendamento).

L'emendamento 1 bis.1, istitutivo dell'articolo 1 bis, posto in votazione, non viene approvato.

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

All'articolo 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (9.1)

"1. All'articolo 9, comma 1, alla lettera b) dopo le parole: <<Con deliberazione della Giunta regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<, previo parere della Commissione consiliare competente,>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La modifica proposta introduce la previsione di acquisizione di un parere della Commissione consiliare competente nella definizione degli indirizzi attuativi da parte della Giunta regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (9.2)

"1. All'articolo 9, comma 1, alla lettera b) dopo le parole: <<nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali>> sono aggiunte le seguenti: <<e delle linee guida nazionali in materia di accessibilità digitale e riutilizzo dei dati pubblici>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La disposizione proposta richiama i principi già previsti dalla normativa nazionale vigente in materia di digitalizzazione e riutilizzo dei dati pubblici, senza introdurre nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione regionale. Ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e delle Linee guida nazionali adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni sono resi disponibili in formato aperto e riutilizzabile, salvo i limiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. I dati elettorali, inclusi i risultati per sezione, i voti per lista e il numero di preferenze ottenute dai candidati, costituiscono dati pubblici derivanti da procedimenti disciplinati dalla legge e soggetti a pubblicità legale; la loro pubblicazione in formato aperto rappresenta pertanto una modalità tecnica coerente con il quadro normativo vigente.

Il consigliere HONSELL illustra entrambi gli emendamenti.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato che, a seguito delle precedenti votazioni, l'emendamento 18.1 presentato dalla consigliera Pellegrino è da considerarsi decaduto, comunica che ha chiesto congedo per la seduta antimeridiana anche il Presidente della regione Fedriga.

(il congedo è concesso)

Dopo il solo intervento nel dibattito dell'assessore ROBERTI (il quale, tra l'altro, motiva sia la sua contrarietà all'emendamento 9.1, sia l'accoglimento invece dell'emendamento 9.2), prendono la parola, in sede di espressione dei pareri, il Relatore di minoranza RUSSO (favorevole ad entrambi gli emendamenti), i Relatori di maggioranza CABIBBO, DI BERT, COSTANZA e CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (i quali, tutti, si dicono contrari all'emendamento 9.1 e favorevoli all'emendamento 9.2).

L'emendamento 9.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 9.2, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 9, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Gli articoli 10 e 11, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

All'articolo 12 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (12.1)

"1. All'articolo 9, comma 1, alla lettera b) dopo le parole: <<Con deliberazione della Giunta regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<, previo parere della Commissione consiliare competente,>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La modifica proposta introduce la previsione di acquisizione di un parere della Commissione consiliare competente nella definizione degli indirizzi attuativi da parte della Giunta regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (12.2)

"1. All'articolo 12, comma 1, alla lettera b) dopo le parole: <<nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali>> sono aggiunte le seguenti: <<e delle linee guida nazionali in materia di accessibilità digitale e riutilizzo dei dati pubblici>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La disposizione proposta richiama i principi già previsti dalla normativa nazionale vigente in materia di digitalizzazione e riutilizzo dei dati pubblici, senza introdurre nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione regionale. Ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e delle Linee guida nazionali adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni sono resi disponibili in formato aperto e riutilizzabile, salvo i limiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. I dati elettorali, inclusi i risultati per sezione, i voti per lista e il numero di preferenze ottenute dai candidati, costituiscono dati pubblici derivanti da procedimenti disciplinati dalla legge e soggetti a pubblicità legale; la loro pubblicazione in formato aperto rappresenta pertanto una modalità tecnica coerente con il quadro normativo vigente.

Il consigliere HONSELL illustra entrambi gli emendamenti.

Poiché non vi sono interventi nel dibattito, prendono la parola, in sede di espressione dei pareri, il Relatore di minoranza RUSSO (favorevole ad entrambi gli emendamenti), i Relatori di maggioranza CABIBBO, DI BERT, COSTANZA e CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (i quali, tutti, si dicono contrari all'emendamento 12.1 e favorevoli all'emendamento 12.2).

L'emendamento 12.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 12.2, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 12, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

È stato presentato l'emendamento 12 bis.1, istitutivo dell'articolo 12 bis:

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (12 bis.1)

"Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

*<<Art. 12 bis
(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 19/2013)*

1. Il comma 6 dell'articolo 22 della Legge regionale 19/2013 è così sostituito:
<<6. Il segretario è designato dal presidente, ove possibile, fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.>>.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Vengono aggiunte le parole <<ove possibile>> al fine di permettere al Presidente di seggio di avvalersi di un collaboratore di sua fiducia anche non residente nel comune ove ha sede il seggio della consultazione elettorale.

La consigliera PELLEGRINO illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito intervengono il Relatore di minoranza RUSSO e l'assessore ROBERTI (il quale, motivandone le ragioni, chiede il ritiro dell'emendamento).

La consigliera PELLEGRINO accoglie tale invito e ritira l'emendamento 12 bis.1.

L'articolo 13, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, istitutivi dell'articolo 13 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento sostitutivo dell'emendamento 13 bis.1, lettera A) (13 bis.0.1)

<<Art. 13 bis

(Contributo straordinario all'Associazione Nazionale Bersaglieri per il 50° anniversario del terremoto)>>

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Nazionale Bersaglieri - Comitato organizzatore del 73° Raduno Nazionale Bersaglieri, per la realizzazione del raduno nazionale dei bersaglieri dell'anno 2026, che si terrà a Lignano Sabbiadoro, in occasione del 50° anniversario del terremoto.>>;

c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

<<2. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione descrittiva delle iniziative di cui al comma 1 e del preventivo delle spese. Il contributo, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, è erogato, anche in un'unica soluzione e in via anticipata, su richiesta del beneficiario, anche a copertura delle spese già sostenute nell'anno 2026.

3. Sono ammesse a contributo le spese direttamente imputabili all'evento di cui al comma 1, quali, in particolare, le spese di organizzazione, di comunicazione, la fornitura di servizi, la locazione di beni immobili, la sicurezza e le coperture assicurative, il noleggio e montaggio attrezzature, la logistica, l'animazione e l'intrattenimento, le spese di ospitalità, l'attività e il materiale promozionale e pubblicitario.

4. Sono escluse dal contributo di cui al comma 1, in particolare, le spese per oneri finanziari, per l'acquisto di attrezzature, per interventi strutturali e per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del beneficiario del contributo.

5. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.>>.

Nota a commento: L'emendamento prevede la concessione di un contributo straordinario all'Associazione Nazionale

Bersaglieri per la realizzazione del raduno nazionale dei bersaglieri dell'anno 2026, a Lignano Sabbiadoro, in occasione del 50° anniversario del terremoto.

RUSSO

Subemendamento modificativo (13 bis.0.2)

All'emendamento 13 bis.1 lettera A) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 4 marzo 2025, n. 3 dopo le parole <<con propria deliberazione>> sono inserite le parole <<, previo parere della Commissione consiliare competente,>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (13 bis.1)

A. INTEGRAZIONE RISORSE PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DI CUI ALLA L.R. 3/2025

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

<<Art. 13 bis

(Integrazione risorse per il sostegno delle associazioni di cui alla legge regionale 3/2025)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare le risorse per la concessione di contributi per il sostegno delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2025, n. 3 (Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dell'Associazione Nazionale Forestali (A.N.FOR) e sue articolazioni regionali, delle associazioni costituite da appartenenti o ex appartenenti al Corpo forestale regionale (CFR) e delle associazioni dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale e per il sostegno delle vittime del dovere e assimilate) per le finalità indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), e) e g) limitatamente alla divulgazione di materiale storico documentale e all'organizzazione di incontri nelle scuole, come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge regionale.>>.

Nota a commento: La disposizione integra le risorse di parte corrente da assegnare alle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 3/2025 per le finalità di cui alla medesima legge regionale, come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge, tra le quali vi sono l'organizzazione di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali nonché l'organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni per celebrare momenti e date salienti della storia del Friuli Venezia Giulia, della storia patria e del ruolo delle forze armate e delle forze dell'ordine.

B. MODIFICA DELL'ARTICOLO 18 SULLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

All'articolo 18, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. Per le finalità di cui all'articolo 13 bis è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3 ter. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 3 bis si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.>>.

Nota a commento: Le disposizioni prevedono le modalità di copertura finanziaria della norma che integra le risorse di parte corrente da assegnare alle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 3/2025 per le finalità individuate dalla medesima legge regionale.

L'assessore ROBERTI illustra gli emendamenti 13 bis.0.1 e 13 bis.1 e inoltre anticipa anche l'illustrazione del successivo emendamento 13 ter.1 in quanto ad essi collegato per contenuti.

Il Relatore di minoranza RUSSO illustra l'emendamento 13 bis.0.2.

Dopo il solo intervento nel dibattito del consigliere HONSELL (il quale, tra l'altro, motiva la sua contrarietà agli emendamenti della Giunta), prendono la parola in sede di espressione dei pareri, il Relatore di minoranza RUSSO (favorevole a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza CABIBBO, DI BERT, COSTANZA e CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (i quali, tutti, si dicono contrari all'emendamento 13 bis.0.2 e favorevoli agli emendamenti 13 bis.0.1 e 13 bis.1).

L'emendamento 13 bis.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 13 bis.0.2 risulta decaduto a seguito della votazione precedente.

L'emendamento 13 bis.1 lettera B), istitutivo dell'articolo 13 bis, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato l'emendamento 13 ter.1, istitutivo dell'articolo 13 ter:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (13 ter.1)

A. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL CINQUANTENNALE DEL TERREMOTO DEL 1976

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 13 ter

(Contributo straordinario per il cinquantennale del terremoto del 1976)

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Nazionale Alpini (ANA), sezione di Gemona del Friuli, per la realizzazione del raduno del Triveneto dell'anno 2026, in occasione del 50° anniversario del terremoto.*
- 2. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione descrittiva delle iniziative per la realizzazione del raduno di cui al comma 1 e del preventivo delle spese. Il contributo, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, è erogato, anche in un'unica soluzione e in via anticipata, su richiesta del beneficiario, anche a copertura delle spese già sostenute nell'anno 2026.*
- 3. Sono ammesse a contributo le spese direttamente imputabili all'evento di cui al comma 1, quali, in particolare, le spese di organizzazione, di comunicazione, la fornitura di servizi, la locazione di beni immobili, la sicurezza e le coperture assicurative, il noleggio e montaggio attrezzature, la logistica, l'animazione e l'intrattenimento, le spese di ospitalità, l'attività e il materiale promozionale e pubblicitario.*
- 4. Sono escluse dal contributo di cui al comma 1, in particolare, le spese per oneri finanziari, per l'acquisto di attrezzature, per interventi strutturali e per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del beneficiario del contributo.*
- 5. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.>>.*

Nota a commento: L'emendamento prevede la concessione di un contributo straordinario all'Associazione Nazionale Alpini (ANA), sezione di Gemona del Friuli, per la realizzazione del raduno del Triveneto dell'anno 2026, in occasione del 50° anniversario del terremoto.

B. MODIFICA DELL'ARTICOLO 18 SULLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

All'articolo 18, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. Per le finalità di cui all'articolo 13 bis, comma 1, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. (NI/S)

3 ter. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 3 bis si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.>>.

Nota a commento: Le disposizioni prevedono le modalità di copertura finanziaria della norma che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo straordinario all'Associazione Nazionale Alpini (ANA), sezione di Gemona del Friuli, per la realizzazione del raduno del Triveneto dell'anno 2026: tali oneri sono coperti mediante rimodulazione della spesa dalla medesima Missione 5, Programma 2 e Titolo 1.

L'assessore ROBERTI ricorda che già precedentemente aveva illustrato tale emendamento.

In sede di discussione, intervengono, nell'ordine i consiglieri MORETTI, MARTINES, MAURMAIR, CARLI, MIANI, il Relatore di minoranza RUSSO ed infine l'assessore ROBERTI (il quale risponde alle sollecitazioni emerse nel dibattito).

Prendono la parola, quindi, in sede di espressione dei pareri, il Relatore di minoranza RUSSO e i Relatori di maggioranza CABIBBO, DI BERT, COSTANZA e CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (i quali, tutti, si dicono favorevoli a tale emendamento).

L'emendamento 13 ter.1, istitutivo dell'articolo 13 ter, posto in votazione, viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE, vista l'ora, dopo aver annunciato che nella seduta pomeridiana la Clausola valutativa in materia di politiche della famiglia sarà spostata all'ultimo punto all'ordine del giorno, comunica che il Consiglio è convocato, in seduta pomeridiana, alle ore 14.45; infine invita tutti a partecipare all'inaugurazione del progetto espositivo "Artisti in Galleria - CollinArte" in collaborazione con la Comunità Collinare del Friuli, che ora si terrà nella sala antistante l'Aula, e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 13.38.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO